

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Sommario

Art. 1 -	Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici
Art. 2 -	Oggetto del canone
Art. 3 -	Definizione di occupazione
Art. 4 -	Soggetti attivi e passivi.....
Art. 5 -	Criteri per la determinazione delle tariffe.....
Art. 6 -	Tariffa base.....
Art. 7 -	Disciplina delle tariffe
Art. 8 -	Classificazione delle aree
Art. 9 -	Esclusione dall'applicazione del canone
Art. 10 -	Determinazione della superficie soggetta al canone.....
Art. 11 -	Occupazioni permanenti.....
Art. 12 -	Occupazioni temporanee
Art. 13 -	Occupazioni abusive.....
Art. 14 -	Autorizzazione all'occupazione
Art. 15 -	Accessi carrai
Art. 16 -	Aziende erogatrici di pubblici servizi.....
Art. 17 -	Aree destinate a parcheggio dal Comune
Art. 18 -	Funzionario responsabile.....
Art. 19 -	Domande di concessione
Art. 20 -	Concessione.....
Art. 21 -	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 22 -	Registro delle concessioni
Art. 23 -	Alterazione e manomissione del suolo
Art. 24 -	Revoca della concessione
Art. 25 -	Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 26 -	Norme finali
Art. 27 -	Pubblicazione
	Tariffa base.....
	Categorie di importanza delle strade
	Valore economico dell'occupazione
	Riduzione della fruibilità.....
	Occupazioni con cavi, condutture e impianti
	Parcheggi non custoditi a pagamento

ART. 1

ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

ART. 3

DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

ART. 4

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

ART. 5

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato "A", sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato "A" a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Il canone minimo dovuto sarà di lire 20.000, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata

inferiore alle 24 ore, per le quali l'applicazione sarà progressiva.

ART. 6 TARIFFA BASE

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita dalla Giunta, a metro quadrato sia per le occupazioni permanenti sia per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

ART. 7 DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del canone per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta.
3. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in tre categorie:
 - a) Piazza G. Marconi di Bastia;
 - b) Strade, piazze ed aree pubbliche ubicate nei centri abitati di Rovolon, Bastia (con esclusione della Piazza G. Marconi) e Carbonara, come delimitati ai sensi del Codice della Strada;
 - c) Strade, piazze ed aree pubbliche ubicate fuori dai centri abitati.
3. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
4. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
5. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenente a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.

ART. 9 ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni effettuate da Enti religiosi, Associazioni e gruppi comunali di volontariato, legalmente riconosciuti, con stand e altre attrezzature, di aree di proprietà parrocchiali e del demanio pubblico in occasione delle festività tradizionali e del Santo Patrono;
 - c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
 - d. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
 - e. le occupazioni cimiteriali;
 - f. tende, fisse o retrattili;
 - g. balconi;
 - h. verande;
 - i. bow-windows;
 - j. opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
 - k. accessi e passi carrai ;
 - l. accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
 - m. autovetture adibite al trasporto pubblico;
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
- a. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - b. luminarie natalizie;
 - c. commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
 - d. occupazioni occasionali di pronto intervento;
 - e. occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
 - f. occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - g. occupazioni per attività di manutenzione del verde.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL CANONE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.
4. Le superfici delle occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché quelle necessarie per la sosta dei veicoli al seguito, sono calcolate in ragione:
 - a) del 50% fino a 100 mq
 - b) del 25% per la parte tra i 100 e i 1.000 mq occupati
 - c) del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq occupati.

ART. 11
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.

ART. 12
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
2. Qualora l'occupazione si protragga per non più di dodici ore, la tariffa di cui al comma precedente è ridotta al cinquanta per cento (50%).

ART. 13
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate e quelle concesse.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.

ART. 14
AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 15
ACCESSI CARRAI

1. Sono considerati accessi carrai tutte le aperture o varchi su spazio a area pubblica che consentono l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 16
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.

2. Gli importi delle tariffe applicate alle occupazioni di cui al comma precedente sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 17 **AREE DESTINATE A PARCHEGGIO DAL COMUNE**

1. Per l'occupazione di aree apprestate dal Comune a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi simili o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo sarà dovuto dall'occupante un canone pari alla tariffa per l'occupazione giornaliera e con applicazione dell'apposito coefficiente stabilito nell'allegato "A".

ART. 18 **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

ART. 19 **DOMANDE DI CONCESSIONE**

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale.

2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:

- a) le generalità del richiedente
- b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
- c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
- d) l'ubicazione dell'occupazione;
- e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
- f) la descrizione delle modalità di occupazione;
- g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
- h) la durata dell'occupazione;
- i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla rimessa in pristino dell'area;

4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

ART. 20 **CONCESSIONE**

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto ed il termine per il pagamento.
2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo per il concessionario di :
 - a) sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla rimessa in pristino dell'area;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) di pulizia e igiene dell'area occupata;
 - d) custodia dello spazio e dell'area concessa;
3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
4. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
5. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 10 (dieci).
6. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
7. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
8. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
9. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

ART. 21 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE.

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato entro la data stabilita nell'atto di concessione mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria del Comune;
 - b) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.
2. Per le occupazioni temporanee effettuate da commercianti ambulanti titolari di posteggio nel mercato settimanale, qualora l'importo annuo del canone da versare superi Euro 258, il pagamento va effettuato in due rate scadenti il 31 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, con le modalità di cui al comma 1.
Per tutte le altre occupazioni temporanee il pagamento del canone dovuto va effettuato con le modalità di cui al comma 1, prima dell'inizio dell'occupazione.

ART. 22
REGISTRO DELLE CONCESSIONI

1. Il responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro sarà da annotarsi:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario
 - c) il luogo dell'occupazione;
 - d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
 - e) la superficie occupata;
 - f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

ART. 23
ALTERAZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione. Su di essa esprimeranno parere i Responsabili dei Servizi Tecnici.

ART. 24
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) L'uso improprio dell'area concessa;
 - b) Il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) La violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
 - d) Il mancato pagamento del canone.
2. L'atto di revoca deve essere adeguatamente motivato.

ART. 25
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre a dovuto canone, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal centocinquanta per cento (150%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo sono a totale carico del medesimo.
3. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.

4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

ART. 26
NORME FINALI

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

ART. 27
PUBBLICAZIONE

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Tariffa base**Allegato "A"**

Tariffa base	Lire per metro quadrato
Occupazioni permanenti	
Occupazioni temporanee al giorno	

Categorie di importanza delle strade

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici (come da allegata planimetria)	Coefficiente moltiplicatore
a) Piazza G. Marconi di Bastia	
b) Centri abitati di Rovolon, Bastia (esclusa Piazza G. Marconi) e Carbonara	
c) Zone esterne ai centri abitati	

Classificazione dell'occupazione

Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
Fiere e mercati	
Aree a parcheggio	
Aree a parcheggio a pagamento	
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	
Distributori di carburante	
Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili	
Installazioni, di regola temporanee, di attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante	
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per la durata eccedente le 24 ore	
Occupazioni realizzate per altre attività	

Riduzione della fruibilità

Riduzione della fruibilità in relazione al sacrificio imposto alla collettività	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni sovrastanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	
Occupazioni sottostanti il suolo diverse da quelle effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.	
Accessi carrai	
Occupazioni con strutture fisse e stabili (si intendono come tali anche i contenitori del verde comunque posti a delimitazione dell'area occupata)	

Occupazioni con cavi, condutture e impianti

	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti	

Parcheggi non custoditi a pagamento

	Coefficiente moltiplicatore
Occupazione di aree apprestate a parcheggio non custodito con limitazione oraria rilevata con parchimetri o apparecchi simili o con schede prepagate in ragione di ogni ora di utilizzo	